

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/17_2024

Losanna, 18 aprile 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 11 marzo 2024 ([6B 1323/2023](#))

Discriminazione e incitamento all'odio per l'orientamento sessuale: confermata la condanna di Alain Soral

Il Tribunale federale conferma la condanna di Alain Soral per discriminazione e incitamento all'odio per l'orientamento sessuale. In un'intervista filmata, pubblicata online nel 2021, Alain Soral ha formulato commenti perseguibili penalmente nei confronti di una giornalista e della comunità omosessuale e lesbica. Il suo ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda il genere di pena.

Nel 2021 il ricorrente, noto al pubblico come Alain Soral, ha pubblicato online un'intervista filmata di sé stesso in reazione a un articolo a carattere critico che una giornalista aveva redatto su di lui. L'interessato ha dapprima affermato che l'articolo era stato firmato da una "militante queer", per poi aggiungere "voilà face à quoi on est" (nel senso di: ecco che cosa abbiamo di fronte a noi); nell'intervista, l'interessato sostiene inoltre di essere uno Svizzero che vive nel suo Paese e difende l'anima svizzera e lo spirito svizzero opponendosi a una piccola minoranza. Secondo lui, il termine inglese "queer" significa "désaxé" (ossia sfasato). Alla luce della sua visione del mondo, diversa da quella di una "lesbica attivista e grassa", sarebbe piuttosto lui il combattente per la pace e la fratellanza, e non coloro che allora lo contestavano e lo molestavano. Nel 2022, il Tribunale di polizia del distretto di Losanna lo ha condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere per diffamazione. A seguito dell'appello del Ministero pubblico, nel 2023 il Tribunale cantonale del Canton Vaud lo ha giudicato

autore colpevole anche di discriminazione nonché di incitamento all'odio per l'orientamento sessuale e lo ha condannato a una pena unica di 60 giorni di detentiva.

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'interessato nella misura in cui è diretto contro il verdetto di colpevolezza. Dal 1° luglio 2020 la discriminazione e l'incitamento all'odio possono riferirsi anche all'orientamento sessuale di una persona o di un gruppo di persone (articolo 261^{bis} del Codice penale svizzero). Innanzitutto, è appurato che le dichiarazioni del ricorrente si riferivano all'orientamento sessuale della giornalista e non alla sua identità di genere in generale. Contrariamente a quanto da lui asserito, le sue dichiarazioni non si limitavano manifestamente a un utilizzo neutrale di alcuni termini come "queer" o "lesbica". Il ricorrente si è avvalso di termini dispregiativi ("désaxé") ed espressioni disumanizzanti ("voilà face à quoi on est") o spregevoli ("lesbica grassa") per incoraggiare gli utenti di Internet a disprezzare la giornalista, in particolare per il suo orientamento sessuale. La rappresentazione della giornalista, e della comunità lesbica e omosessuale in generale, come nemici dei valori che il ricorrente, in quanto "combattente della pace, della fratellanza e dell'anima svizzera", asserisce di difendere, contribuiscono ad accrescere ostilità e omofobia. Nel complesso, non vi è dubbio che il messaggio del ricorrente fosse finalizzato a suscitare e alimentare sentimenti di odio fondati sull'orientamento sessuale. Il fatto che, per interpretare il significato delle dichiarazioni, la Corte cantonale si sia pure fondata sulle reazioni suscitate su Internet, onde valutare l'effetto suscitato delle dichiarazioni in un lettore medio, non è criticabile. Non è inoltre censurabile la conclusione del Tribunale cantonale, secondo cui il ricorrente ha agito con intenzione.

La condanna pronunciata non solleva alcuna censura neppure sotto il profilo della libertà di espressione (articolo 16 della Costituzione federale e articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Il ricorrente invoca la libertà di stampa e la protezione (estesa) delle dichiarazioni fatte nel contesto di un dibattito politico, senza tuttavia rivendicare di essere aver operato quale organo di stampa né di esercitare un mandato pubblico. La sua intervista filmata non è apparsa in un contesto politico, ma solo come reazione all'articolo di giornale critico che lo riguardava.

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in merito del genere di pena. Per motivi di ordine procedurale, la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere inflitta in primo grado per diffamazione è passata in giudicato e viene cumulata alla pena detentiva di 40 giorni per discriminazione e incitamento all'odio.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 18 aprile 2024 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [6B 1323/2023](#).*